



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 21 LUGLIO 2015/1714 d.F.R.

Delibera n.17 Pratica n.1278

Oggetto: Disposizioni relative alle autorizzazioni ad operare per imprese estere

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per Industria, Artigianato e Commercio e del Segretario di Stato per il Lavoro;

visto l'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 e l'articolo 13, comma 8, della Legge 31 marzo 2014 n. 40 relativi alle società estere o persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a centottanta giorni,

dispone

che la richiesta, l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni ad operare per imprese estere, previsto esclusivamente per i casi di seguito descritti, sia soggetto alla seguente procedura:

1. AUTORIZZAZIONI PER COSTRUZIONE DI OPIFICI INDUSTRIALI E PER COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

La richiesta in bollo, sottoscritta dall'impresa appaltatrice e controfirmata dall'appaltante, che deve descrivere la natura dei lavori, la durata presunta ed il luogo di esercizio - fermo restando che ogni autorizzazione può essere riferita ad un singolo lavoro presso un determinato cantiere - va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che provvede ad inviarla al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- i preventivi richiesti dal committente conformi a quanto disposto da apposita Circolare dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- visura camerale dell'impresa appaltatrice e se trattasi di società certificato d'iscrizione al Tribunale;
- copia del contratto d'appalto debitamente registrato;
- ricevuta di deposito di un'ulteriore copia del contratto registrato presso l'Ufficio Tributario;
- copia dei distacchi, dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio;
- dichiarazione autografa, sotto la responsabilità civile e penale del responsabile dell'impresa, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 luglio 2015/1714 d.F.R. - Delibera n.17 - Pratica n.1278

all'impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che verranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste nella Repubblica di San Marino nonché il rispetto degli orari, delle festività e quant'altro come previsto dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successivi contratti collettivi di lavoro.

Il contratto d'appalto deve contenere le seguenti clausole:

- a) la descrizione di tutte le opere da eseguirsi, il prezzo pattuito e l'espresso divieto di subappalto dei lavori. Qualora sia prevista la consegna degli edifici con la formula chiavi in mano, il contratto può prevedere anche il subappalto di alcuni lavori a condizione che, nel contratto medesimo, siano già previste ed elencate tutte le imprese che concorreranno alla realizzazione dell'opera. Devono essere presentati i preventivi conformi a quanto disposto da apposita Circolare dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio per ogni subappalto elencato nel citato contratto;
- b) ferme restando le condizioni previste dalla legge, se alla realizzazione di un'opera concorrano più imprese, il contratto deve altresì disciplinare l'attribuzione di responsabilità della corretta tenuta del cantiere ai fini dell'applicazione delle normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica;
- c) sempre nell'ipotesi di cui al precedente punto B), ogni impresa deve assolvere il pagamento della tassa prevista per il rilascio della autorizzazione ad operare per imprese estere. Qualora l'autorizzazione sia di durata superiore ai 3 mesi, l'impresa è tenuta a pagare l'imposta generale sul reddito realizzato in territorio, fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nelle vigenti Convenzioni per Evitare le Doppie Imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino.

2. AUTORIZZAZIONI PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTISTICA

La richiesta in bollo, sottoscritta dall'impresa appaltatrice e controfirmata dall'appaltante, che deve descrivere la natura dei lavori, la durata presunta ed il luogo di esercizio - fermo restando che ogni autorizzazione può essere riferita ad un singolo lavoro presso un determinato cantiere - va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che provvede ad inviarla al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- i preventivi richiesti dal committente conformi a quanto disposto da apposita Circolare dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- visura camerale dell'impresa appaltatrice e se trattasi di società certificato d'iscrizione al Tribunale;
- copia del contratto d'appalto debitamente registrato;
- ricevuta di deposito di un'ulteriore copia del contratto registrato presso l'Ufficio Tributario;



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 luglio 2015/1714 d.F.R. - Delibera n.17 - Pratica n.1278

- copia dei distacchi, dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio;
- dichiarazione autografa, sotto la responsabilità civile e penale del responsabile dell'impresa, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza all'impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che verranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste nella Repubblica di San Marino nonché il rispetto degli orari, delle festività e quant'altro come previsto dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successivi contratti collettivi di lavoro;
- indicazione del soggetto abilitato ai sensi della Legge 28 ottobre 2005 n. 148 e del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 113.

Il contratto d'appalto deve contenere le seguenti clausole:

- a) la descrizione di tutte le opere da eseguirsi, il prezzo pattuito e l'espresso divieto di subappalto dei lavori;
- b) ferme restando le condizioni previste dalla legge, il contratto deve altresì disciplinare la responsabilità della corretta tenuta del cantiere ai fini dell'applicazione delle normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica;
- c) l'impresa appaltatrice deve assolvere il pagamento della tassa prevista per il rilascio della autorizzazione ad operare per imprese estere. Qualora l'autorizzazione sia di durata superiore ai 3 mesi l'impresa è tenuta a pagare l'imposta generale sul reddito realizzato in territorio fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nelle vigenti Convenzioni per Evitare le Doppie Imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino.

3. AUTORIZZAZIONI PER LAVORI DA ESEGUIRSI CONGIUNTAMENTE AD IMPRESE SAMMARINESI DA PARTE DI IMPRESE ESERCENTI LA MEDESIMA ATTIVITÀ

La richiesta in bollo, sottoscritta dall'impresa appaltatrice e controfirmata dall'appaltante, che deve descrivere la natura dei lavori, la durata presunta ed il luogo di esercizio - fermo restando che ogni autorizzazione può essere riferita ad un singolo lavoro presso un determinato cantiere - va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che provvede ad inviarla al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- i preventivi richiesti dal committente conformi a quanto disposto da apposita Circolare dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
- visura camerale della impresa appaltatrice e se trattasi di società certificato d'iscrizione al Tribunale;
- copia del contratto d'appalto debitamente registrato;
- ricevuta di deposito di un'ulteriore copia del contratto registrato presso l'Ufficio Tributario;



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 luglio 2015/1714 d.F.R. - Delibera n.17 - Pratica n.1278

- copia dei distacchi, dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio;
- dichiarazione autografa, sotto la responsabilità civile e penale del responsabile dell'impresa, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza alla impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione o di qualsiasi altro tipo di congedo o permesso, che verranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste nella Repubblica di San Marino nonché il rispetto degli orari, delle festività e quant'altro come previsto dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successivi contratti collettivi di lavoro.

Il contratto d'appalto deve contenere le seguenti clausole:

- a) la descrizione di tutte le opere da eseguirsi, il prezzo pattuito e l'espresso divieto di subappalto dei lavori;
- b) ferme restando le condizioni previste dalla legge, il contratto deve altresì disciplinare la responsabilità della corretta tenuta del cantiere ai fini dell'applicazione delle normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica;
- c) l'impresa appaltatrice deve assolvere il pagamento della tassa prevista per il rilascio della autorizzazione ad operare per imprese estere. Qualora l'autorizzazione sia di durata superiore ai 3 mesi, l'impresa è tenuta a pagare l'imposta generale sul reddito realizzato in territorio fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nelle vigenti Convenzioni per Evitare le Doppie Imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino.

4. AUTORIZZAZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O SERVIZI SPECIALI

La richiesta in bollo, sottoscritta dall'impresa che intende effettuare lavori di manutenzione ricorrente sulla base di specifici contratti d'appalto o servizi speciali, che deve descrivere la natura dei lavori o della prestazione, i luoghi di esercizio e l'elenco dei clienti, va presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che provvede ad inviarla al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- visura camerale dell'impresa appaltatrice e se trattasi di società certificato d'iscrizione al Tribunale;
- copia del contratto d'appalto debitamente registrato;
- ricevuta di deposito di un'ulteriore copia del contratto registrato presso l'Ufficio Tributario;
- copia dei distacchi, dagli enti previdenziali di appartenenza, dei lavoratori che verranno a prestare la loro opera in territorio;
- dichiarazione autografa, sotto la responsabilità civile e penale del responsabile dell'impresa, che i lavoratori distaccati risultano dipendenti in forza all'impresa e non stanno usufruendo di cassa integrazione o di qualsiasi altro



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 luglio 2015/1714 d.F.R. - Delibera n.17 - Pratica n.1278

tipo di congedo o permesso, che verranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste nella Repubblica di San Marino nonché il rispetto degli orari, delle festività e quant'altro come previsto dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successivi contratti collettivi di lavoro.

Il contratto d'appalto deve contenere le seguenti clausole:

- a) la descrizione di tutte le opere da eseguirsi, il prezzo pattuito e l'espresso divieto di subappalto dei lavori;
- b) ferme restando le condizioni previste dalla legge, il contratto deve altresì disciplinare la responsabilità della corretta tenuta del cantiere ai fini dell'applicazione delle normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica;
- c) l'impresa appaltatrice deve assolvere il pagamento della tassa prevista per il rilascio della autorizzazione ad operare per imprese estere. Qualora l'autorizzazione sia di durata superiore ai 3 mesi, l'impresa è tenuta a pagare l'imposta generale sul reddito realizzato in territorio, fatte salve le condizioni di miglior favore contenute nelle vigenti Convenzioni per Evitare le Doppie Imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino.

5. SOGGETTI ESENTI DA AUTORIZZAZIONE

Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione:

- a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;
- b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente.

Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa nel periodo coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni e i servizi speciali al di fuori del periodo di garanzia, si applica quanto previsto al punto 4 della presente delibera fatto salvo il caso in cui l'impresa sammarinese, tassativamente entro il mese di gennaio di ogni anno, invii l'elenco nominativo delle imprese estere che effettueranno le manutenzioni ordinarie e straordinarie all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette suddetto elenco all'Ufficio del Lavoro.

L'impresa estera è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro – Sezione Ispettorato, in via preventiva, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologie dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti, allegando copia dei contratti/preventivi.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 luglio 2015/1714 d.F.R. - Delibera n.17 - Pratica n.1278

L'impresa committente deve a sua volta comunicare preventivamente all'Ufficio del Lavoro – Sezione Ispettorato i dati identificativi dell'impresa estera, l'inizio e la fine dei lavori e la/le tipologie dei lavori da eseguire.

6. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto riguarda il personale dipendente dell'impresa estera se le attività di cui sopra sono limitate ad un solo giorno di lavoro, quest'ultimo si configura come trasferta ed è sufficiente la comunicazione all'Ispettorato del Lavoro di cui al precedente punto 5. terzo capoverso.

Se l'intervento è superiore a una giornata è necessario consegnare all'Ispettorato del Lavoro i certificati di distacco rilasciati dall'INPS (modello Ismar 1) e copia dei documenti attestanti la regolarità del rapporto di lavoro e della posizione contributiva (durc).

All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete l'istruttoria delle richieste ed a tale fine lo stesso Ufficio inserisce in apposito registro nominativo tutte le autorizzazioni accordate nonché le notifiche di eventuali infrazioni e sanzioni inflitte alle singole imprese per segnalare al Segretario di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, qualsiasi elemento utile per la valutazione della richiesta.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione, deve verificare l'avvenuto pagamento, dell'apposita tassa per il rilascio dell'autorizzazione, nonché richiedere all'impresa beneficiaria dell'autorizzazione, l'esibizione di copia dei distacchi vistata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Rilasciata l'autorizzazione all'impresa, l'Ufficio invia copia del provvedimento all'Ufficio Tributario, all'Ufficio del Lavoro, all'Istituto per la Sicurezza Sociale, al Comandante della Polizia Civile, al Comando della Gendarmeria, all'Ufficio Urbanistica ed alle Associazioni di Categoria.

Con il rilascio o con la comunicazione del diniego di autorizzazione, si concludono le procedure amministrative avviate ai sensi dell'articolo 13 comma 8 della Legge n. 40/2014.

Tutti gli Uffici interessati ai controlli e in particolare l'Ufficio del Lavoro, il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS, la Polizia Civile, l'Ispettorato del Territorio, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni violazione accertata a carico sia delle imprese autorizzate e non, sia del committente.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta lo svolgimento di un'attività di carattere illecito e come tale sanzionabile in forza delle normative di riferimento.

Le imprese che in un arco temporale di cinque anni incorrono per due volte nella medesima infrazione inerente le procedure previste dalla presente delibera o previste dalla legislazione sul lavoro o da quella antinfortunistica oppure non



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 luglio 2015/1714 d.F.R. - Delibera n.17 - Pratica n.1278

adempiono al pagamento delle tasse per l'autorizzazione o al versamento dell'IGR ove dovuto, non possono più ottenere le autorizzazioni qui previste.

Dispone infine

che, per il corrente anno, il termine di cui al punto "5. Soggetti esenti da autorizzazione", è il 7 agosto 2015.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dell'Ufficio Tributario, del Tribunale – Sezione Specializzata della Giurisdizione Ordinaria, del Corpo Polizia Civile, del Corpo della Gendarmeria, della Direzione Ufficio del Lavoro, della Direzione Generale ISS, del Dipartimento Prevenzione dell'ISS, dell'Ispettorato del Territorio, dell'Ufficio Urbanistica